

98/79/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro.

98/83/CE: direttiva del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

98/84/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato.

98/93/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che modifica la direttiva 68/414/CEE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi.

99/2/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti.

99/3/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti.

1999/20/CE: direttiva del consiglio, del 22 marzo 1999, che modifica le direttive 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, 82/471/CEE relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali, 95/53/CE, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali.

1999/34/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999, che modifica la direttiva 85/374/CEE del Consiglio, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danni da prodotti difettosi.

1999/35/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on-roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea.

1999/38/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1999, che modifica per la seconda volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro, estendendola ad agenti mutageni.».

— Il capo III, titolo IX, libro V, del codice civile concerne «del diritto di brevetto per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali».

— Il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, concerne «Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali»

— Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, concerne «Attuazione della direttiva 98/71/CE relativa alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli».

Note all'art. 1:

— Le tariffe di cui alle lettere c) ed f), n. 2, art. 10, della tabella allegata al decreto ministeriale 28 dicembre 1995, che modifica quelle allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono le seguenti:

«c) per il rilascio del brevetto, se la tassa è invece pagata in tre rate:

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| a) rata per il I quinquennio | 500.000 |
| b) rata per il II quinquennio | 600.000 |
| c) rata per il III quinquennio | 1.000.000 |

f) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell'art. 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa è invece pagata in tre rate:

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| 1) rata per il I quinquennio | 600.000 |
| 2) rata per il II quinquennio | 1.000.000 |
| 3) rata per il III quinquennio | 1.500.000». |

— L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concerne «Disciplina delle tasse sulle concessioni governative».

— Il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, reca «Testo delle disposizioni legislative, in materia di brevetti per invenzioni industriali». (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 1939).

02G0051

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n. 27.

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117 della Costituzione;

Vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 (legge comunitaria 1999), ed in particolare, l'articolo 1, comma 4;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della citata direttiva 98/83/CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 gennaio 2002;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° febbraio 2002;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e per gli affari regionali;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della direttiva 98/83/CE, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi o cisterne, fisse o mobili»;

b) all'articolo 5, comma 1, lettera a), dopo le parole: «rete di distribuzione,» sono inserite le seguenti: «nel punto di consegna ovvero, ove sconsigliabile per difficoltà tecniche o pericolo di inquinamento del campione, in un punto prossimo della rete di distribuzione rappresentativo e»;

c) all'articolo 5, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nelle confezioni in fase di commercializzazione o comunque di messa a disposizione per il consumo»;

d) all'articolo 5, comma 2, le parole: «il gestore si considera aver adempiuto agli obblighi» sono sostituite dalle seguenti: «si considera che il gestore abbia adempiuto agli obblighi»;

e) all'articolo 5, comma 2, ultimo periodo, le parole: «il gestore» sono sostituite dalle seguenti: «il responsabile della gestione»;

f) all'articolo 5, il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, qualora sussista il rischio che le acque di cui al comma 1, lettera a), pur essendo nel punto di consegna rispondenti ai valori di parametro fissati nell'allegato I, non siano conformi a tali valori al rubinetto, l'azienda sanitaria locale dispone che il gestore adotti misure appropriate per eliminare il rischio che le acque non rispettino i valori di parametro dopo la fornitura. L'autorità sanitaria competente ed il gestore, ciascuno per quanto di competenza, provvedono affinché i consumatori interessati siano debitamente informati e consigliati sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da adottare.»;

g) all'articolo 6, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Il giudizio di idoneità dell'acqua destinata al consumo umano spetta all'azienda U.S.L. territorialmente competente.»;

h) all'articolo 7, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Sono controlli interni i controlli che il gestore è tenuto ad effettuare per la verifica della qualità dell'acqua, destinata al consumo umano.

2. I punti di prelievo e la frequenza dei controlli interni possono essere concordati con l'azienda unità sanitaria locale.

3. Per l'effettuazione dei controlli il gestore si avvale di laboratori di analisi interni, ovvero stipula apposita convenzione con altri gestori di servizi idrici.»;

i) all'articolo 8, comma 2, le parole: «effettuato nell'ambito dei piani di tutela delle acque» sono soppresse;

j) all'articolo 8, comma 6, dopo le parole: «ed al Ministero della sanità» sono inserite le seguenti: «secondo modalità proposte dal Ministro della salute e sulle quali la Conferenza Stato-regioni esprime intesa»;

k) all'articolo 8, comma 7, dopo le parole: «e successive modificazioni;» sono inserite le seguenti: «o di propri laboratori secondo il rispettivo ordinamento.»;

l) all'articolo 9 nella rubrica le parole: «Garanzia di» sono sostituite dalle seguenti: «Assicurazione di»;

m) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (Provvedimenti e limitazioni d'uso). — 1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 16, nel caso in cui le acque destinate al consumo umano non corrispondono ai valori di parametro fissati a norma dell'allegato «I», l'azienda unità sanitaria locale interessata, comunica al gestore l'avvenuto superamento e, effettuate le valutazioni del caso, propone al sindaco l'adozione degli eventuali provvedimenti cautelativi a tutela della salute pubblica, tenuto conto del-

l'entità del superamento del valore di parametro pertinente e dei potenziali rischi per la salute umana nonché dei rischi che potrebbero derivare da un'interruzione dell'approvvigionamento o da una limitazione di uso delle acque erogate.

2. Il gestore, sentite l'azienda unità sanitaria locale e l'Autorità d'ambito, individuate tempestivamente le cause della non conformità, attua i correttivi gestionali di competenza necessari all'immediato ripristino della qualità delle acque erogate.

3. La procedura di cui al comma precedente deve essere posta in atto anche in presenza di sostanze o agenti biologici in quantità tali che possono determinare un rischio per la salute umana.

4. Il sindaco, l'azienda unità sanitaria locale, l'Autorità d'ambito ed il gestore informano i consumatori in ordine ai provvedimenti adottati, ciascuno per quanto di propria competenza.»;

n) all'articolo 11, comma 1, l'alea: «1. Sono di competenza statale le funzioni concernenti:» è sostituito dal seguente: «1. È di competenza statale la determinazione di principi fondamentali concernenti:»;

o) all'articolo 11, comma 1, lettera d), le parole: «e 3» sono soppresse;

p) all'articolo 11, comma 1, alla fine della lettera h) sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché per il confezionamento di acque per equipaggiamenti di emergenza;»;

q) all'articolo 13, comma 14, dopo le parole: «alle acque» sono inserite le seguenti: «fornite mediante cisterna ed a quelle»;

r) all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: «alle specifiche predetti» sono aggiunte le seguenti: «mette in atto i necessari adempimenti di competenza e»;

s) all'articolo 14, comma 4, dopo le parole: «per il consumo umano» sono aggiunte le seguenti: «e a quelle fornite tramite cisterna.»;

t) all'articolo 15, comma 1, le parole: «fatto salvo quanto disposto dalle note 2, 4 e 10 dell'allegato I, parte B.» sono sostituite dalle seguenti: «fatto salvo quanto disposto dalle note 2, 4, 10 e 11 dell'allegato I, parte B.»

u) all'articolo 16, comma 5, dopo le parole: «alle acque» sono inserite le seguenti: «fornite mediante cisterna ed a quelle»;

v) all'articolo 17, comma 4, le parole: «comma 4,» sono sostituite dalle seguenti «comma 3,»;

w) all'articolo 19 dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. La violazione degli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5165 a euro 30987.»;

x) all'articolo 19 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere f), g), h), i) ed l) sono punite con la sanzione amministrativa da euro 5165 a euro 30987.»;

y) dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

«19-bis. — 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, comma quinto, della Costituzione e fatto salvo quanto previsto dalla legge di procedura dello Stato di cui al medesimo articolo 117, nelle materie di competenze delle regioni e delle province autonome, le disposizioni di cui agli articoli precedenti del presente decreto si applicano, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 98/83/CE, sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. Tale normativa è adottata da ciascuna regione e provincia nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.»;

z) all'articolo 20 il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le norme tecniche adottate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, restano in vigore, ove compatibili, con le disposizioni del presente decreto, fino all'adozione di diverse specifiche tecniche in materia.»;

aa) l'allegato I, parte B, è modificato come segue: nella colonna «Parametro» le formule del nitrato e del nitrito sono soppresse e sostituite con le seguenti: «(come NO_3)» e «(come NO_2)», la formula alla nota 5: « $[(nitrato)/50 + (nitrito)]/3 \leq 1$ » è soppresa e sostituita con la seguente: « $\frac{[nitrato]}{50} + \frac{[nitrito]}{0.5(0.1)} \leq 1$ »;

bb) l'allegato I, parte C, è modificato come segue: nella nota «*** valore minimo consigliato 0,2 mg/L (se impiegato)» è soppresa la parola: «minimo»;

ee) nell'allegato II, tabella B1 alla colonna:

« Controllo di verifica -
Numero di campioni
all'anno (note 3 e 5)
»;

il penultimo riquadro:

« 3
+ ogni 10.000 m³/g del
volume totale e frazione
di 1.000
»

è soppreso e sostituito con il seguente: « 3
+ 1 ogni 10.000 m³/g del
volume totale e frazione
di 10.000
»;

l'ultimo riquadro:

« 10
+ 1 ogni 25.000 m³/g del
volume totale e frazione
di 10.000
»

è soppreso e sostituito con il seguente: « 10
+ 1 ogni 25.000 m³/g del
volume totale e frazione
di 25.000
»;

cc) l'allegato I, parte C, è modificato come segue: alla nota 3, le parole: «Per le acque frizzanti» sono sostituite dalle seguenti: «Per le acque non frizzanti»;

dd) alla fine dell'allegato I il paragrafo (AVVERTENZA) è sostituito dal seguente:

«(AVVERTENZA). Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, a giudizio dell'Autorità sanitaria competente, potrà essere effettuata la ricerca concernente i seguenti parametri accessori con i rispettivi volumi di riferimento:

Parametro	Volume di riferimento
Alghe	1 L
Batteriofagi anti-E.coli	100 L
Nematodi a vita libera	1 L
Enterobatteri patogeni	1 L
Enterovirus	100 L
Funghi	100 mL
Protozoi	100 L
Pseudomonas aeruginosa	250 mL
Stafilococchi patogeni	250 mL

Tali parametri vanno ricercati con le metodiche di cui all'articolo 8, comma 3. Devono comunque essere costantemente assenti nelle acque destinate al consumo umano gli Enterovirus, i Batteriofagi anti-E.coli, gli Enterobatteri patogeni e gli Stafilococchi patogeni.»;

ff) nell'allegato III, paragrafo 2.1, terzo rigo, le parole: «limite di rilevamento» sono sostituite dalle seguenti: «limite di rivelabilità»;

gg) nella tabella relativa all'allegato III, paragrafo 2.1, la voce:

« Limite di rilevazione in %
del valore di parametro
(Nota 3) »

è sostituita con la seguente:

« Limite di rivelabilità in %
del valore di parametro
(Nota 3) »;

nella prima colonna sostituire:

« Benzopirene » con:

« Benzo(a)pirene »;

hh) all'allegato III, paragrafo 2.2, nota 3, sostituire:

« Il limite di rilevamento è
pari a:
tre volte la deviazione
standard relativa, tra lotti
di un campione naturale
oppure:
cinque volte la deviazione
standard relativa, tra lotti
di un bianco »

nel modo seguente:

« Il limite di rivelabilità è
pari a:
tre volte la deviazione
standard relativa all'interno
di un lotto di un campione
naturale contenente una
bassa concentrazione del
parametro;
oppure:
cinque volte la deviazione
standard relativa all'interno
di un lotto di un bianco »;

ii) all'allegato III, paragrafo 2.2, nota 6, sostituire: «il limite di rilevamento» con «il limite di rivelabilità».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e,
ad interim, Ministro degli affari esteri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTE, *Ministro dell'economia e delle finanze*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

ALEMANNI, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione è il seguente:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.»

— L'art. 87 della Costituzione è il seguente:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— L'art. 117 della Costituzione è il seguente:

«Art. 117 — La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:

ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;

circoscrizioni comunali;

polizia locale urbana e rurale;

fiere e mercati;

beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;

istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;

musei e biblioteche di enti locali;

urbanistica;

turismo ed industria alberghiera;

tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale;

viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;

navigazione e porti lacuali;

acque minerali e termali;

cave e torbiere;

caccia;

pesca nelle acque interne;

agricoltura e foreste;

artigianato.

Altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.».

— Il testo dell'art. 1, comma 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999), è il seguente:

«4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.».

— Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, concerne «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, concerne «Attuazione della direttiva CEE numero 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183».

— Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni concerne «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole».

Note all'art. 1:

— Il testo vigente dell'art. 2, comma 1, lettera c) del citato decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 2 (Definizioni). — 1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a), b) -(omissis);

c) «gestore»: il gestore del servizio idrico integrato, così come definito dall'art. 2, comma 1, lettera o-bis) del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche, nonché chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi o cisterne, fisse o mobili;».

— Il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 31/2001, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 5 (Punti di rispetto della conformità). — 1. I valori di parametro fissati nell'allegato I devono essere rispettati nei seguenti punti:

a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto di consegna ovvero, ove sconsigliabile per difficoltà tecniche o pericolo di inquinamento del campione, in un punto prossimo della rete di distribuzione rappresentativo e nel punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano;

b) per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui fuoriescono dalla cisterna;

c) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori e nelle confezioni in fase di commercializzazione o comunque di messa a disposizione per il consumo;

d) per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, nel punto in cui sono utilizzate nell'impresa.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), si considera che il gestore abbia adempiuto agli obblighi di cui al presente decreto quando i valori di parametro fissati nell'allegato I sono rispettati nel punto di consegna, indicato all'art. 2, comma 1, lettera b). Per gli edifici e le strutture in cui l'acqua è fornita al pubblico, il titolare ed il responsabile della gestione dell'edificio o della struttura devono assicurare che i valori di parametro fissati nell'allegato I, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto in cui l'acqua fuoriesce dal rubinetto.

Fermo restando quanto stabilito al comma 2, qualora sussista il rischio che le acque di cui al comma 1, lettera a), pur essendo nel punto di consegna rispondenti ai valori di parametro fissati nell'allegato I, non siano conformi a tali valori al rubinetto, l'Azienda sanitaria locale dispone che il gestore adotti misure appropriate per eliminare il rischio che le acque non rispettino i valori di parametro dopo la fornitura. L'autorità sanitaria competente ed il gestore, ciascuno per quanto di competenza, provvedono affinché i consumatori interessati siano debitamente informati e consigliati sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da adottare.».

— Il testo dell'art. 6, del citato n. 31/2001, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 6 (Controlli). — 1. I controlli interni ed esterni di cui agli articoli 7 e 8 intesi a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino, nei punti indicati nell'art. 5, comma 1, i requisiti del presente decreto, devono essere effettuati:

- a) ai punti di prelievo delle acque superficiali e sotterranee da destinare al consumo umano;
- b) agli impianti di adduzione, di accumulo e di potabilizzazione;
- c) alle reti di distribuzione;
- d) agli impianti di confezionamento di acqua in bottiglia o in contenitori;
- e) sulle acque confezionate;
- f) sulle acque utilizzate nelle imprese alimentari;
- g) sulle acque fornite mediante cisterna, fissa e mobile.

2. Per le acque destinate al consumo umano fornite mediante cisterna i controlli di cui al comma 1 devono essere estesi anche all'idoneità del mezzo di trasporto.

3. Nei casi in cui la disinfezione rientra nel processo di preparazione o di distribuzione delle acque destinate al consumo umano, i controlli di cui al comma 1 verificano l'efficacia della disinfezione e accertano che la contaminazione da presenza di sottoprodotti di disinfezione sia mantenuta al livello più basso possibile senza compromettere la disinfezione stessa.

4. In sede di controllo debbono essere utilizzate, per le analisi dei parametri dell'allegato 1, le specifiche indicate dall'allegato III.

5. I laboratori di analisi di cui agli articoli 7 e 8 devono seguire procedure di controllo analitico della qualità sottoposte periodicamente al controllo del Ministero della sanità, in collaborazione con Istituto superiore di sanità. Il controllo è svolto nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

5-bis. Il giudizio di idoneità dell'acqua destinata al consumo umano spetta all'Azienda USL territorialmente competente.»

— Il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo n. 31/2001, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 7 (Controlli interni). — 1. Sono controlli interni i controlli che il gestore è tenuto ad effettuare per la verifica della qualità dell'acqua, destinata al consumo umano.

2. I punti di prelievo e la frequenza dei controlli interni possono essere concordati con l'Azienda unità sanitaria locale.

3. Per l'effettuazione dei controlli il gestore si avvale di laboratori di analisi interni, ovvero stipula apposita convenzione con altri gestori di servizi idrici.

4. I risultati dei controlli devono essere conservati per un periodo di almeno cinque anni per l'eventuale consultazione da parte dell'amministrazione che effettua i controlli esterni.

5. I controlli di cui al presente articolo non possono essere effettuati dai laboratori di analisi di cui all'art. 8, comma 7.

— Il testo dell'art. 8, commi 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 31/2001, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 8 (Controlli esterni). — 1. I controlli esterni sono quelli svolti dall'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, per verificare che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti del presente decreto, sulla base di programmi elaborati secondo i criteri generali dettati dalle regioni in ordine all'ispezione degli impianti, alla fissazione dei punti di prelievo dei campioni da analizzare, anche con riferimento agli impianti di distribuzione domestici, e alle frequenze dei campionamenti, intesi a garantire la significatività rappresentativa della qualità delle acque distribuite durante l'anno, nel rispetto di quanto stabilito dall'allegato II.

2. Per quanto concerne i controlli di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), l'azienda unità sanitaria locale tiene conto dei risultati del rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici di cui all'art. 43 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, dei risultati della classificazione e del monitoraggio effettuati secondo le modalità previste nell'allegato 2, sezione A, del citato decreto legislativo n. 152 del 1999.

3. L'azienda unità sanitaria locale assicura una ricerca supplementare, caso per caso, delle sostanze e dei microrganismi per i quali non sono stati fissati valori di parametro a norma dell'allegato I, qualora vi sia motivo di sospettare la presenza in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana. La ricerca dei parametri supplementari è effettuata con metodiche predisposte dall'Istituto superiore di sanità.

4. Ove gli impianti di acquedotto ricadano nell'area di competenza territoriale di più aziende unità sanitarie locali la regione può individuare l'azienda alla quale attribuire la competenza in materia di controlli.

5. Per gli acquedotti interregionali l'organo sanitario di controllo è individuato d'intesa fra le regioni interessate.

6. L'azienda unità sanitaria locale comunica i punti di prelievo fissati per il controllo, le frequenze dei campionamenti e gli eventuali aggiornamenti alla competente regione o provincia autonoma ed al Ministero della sanità secondo modalità proposte dal Ministro della salute e sulle quali la Conferenza Stato-Regioni esprime intesa entro il 31 dicembre 2001 e trasmette gli eventuali aggiornamenti entro trenta giorni dalle variazioni apportate.

7. Per le attività di laboratorio le aziende unità sanitarie locali si avvalgono delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ai sensi dell'art. 7-*quinqüies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, o di propri laboratori secondo il rispettivo ordinamento. I risultati delle analisi eseguite sono trasmessi mensilmente a le competenti regioni o province autonome ed al Ministero della sanità, secondo le modalità stabilite rispettivamente dalle regioni o province autonome e dal Ministero della sanità.»

— Il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo n. 31/2001, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 9 (Assicurazione di qualità del trattamento, delle attrezzature e dei materiali). — 1. Nessuna sostanza o materiale utilizzati per i nuovi impianti o per l'adeguamento di quelli esistenti, per la preparazione o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano, o impurezze associate a tali sostanze o materiali, deve essere presente in acque destinate al consumo umano in concentrazioni superiori a quelle consentite per il fine per cui sono impiegati e non debbono ridurre, direttamente o indirettamente, la tutela della salute umana prevista dal presente decreto.

2. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, sono adottate le prescrizioni tecniche necessarie ai fini dell'osservanza di quanto disposto dal comma 1.»

— Il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo n. 31/2001, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato è il seguente:

«Art. 11 (Competenze statali). — 1. È di competenza statale la determinazione di principi fondamentali concernenti:

a) le modifiche degli allegati I, II e III, in relazione all'evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche o in esecuzione di disposizioni adottate in materia in sede comunitaria;

b) la fissazione di valori per parametri aggiuntivi non riportati nell'allegato I qualora ciò sia necessario per tutelare la salute umana in una parte od in tutto il territorio nazionale; i valori fissati devono, al minimo, soddisfare i requisiti di cui all'art. 4, comma 2, lettera a);

c) l'adozione di metodi analitici diversi da quelli indicati nell'allegato III, punto 1, previa verifica, da parte dell'Istituto superiore di sanità, che i risultati ottenuti siano affidabili almeno quanto quelli ottenuti con i metodi specificati; di tale riconoscimento deve esserne data completa informazione alla Commissione europea;

d) l'adozione, previa predisposizione da parte dell'Istituto superiore di sanità, dei metodi analitici di riferimento da utilizzare per i parametri elencati nell'allegato III, punti 2, nel rispetto dei requisiti di cui allo stesso allegato;

e) l'individuazione di acque utilizzate in imprese alimentari la cui qualità non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale;

f) l'adozione di norme tecniche per la potabilizzazione e la disinfezione delle acque;

g) l'adozione di norme tecniche per la installazione degli impianti di acquedotto nonché per lo scavo, la perforazione, la trivellazione, la manutenzione, la chiusura e la riapertura dei pozzi;

h) l'adozione di prescrizioni tecniche concernenti il settore delle acque destinate al consumo umano confezionate in bottiglie o in contenitori, nonché per il confezionamento di acque per equipaggiamenti di emergenza;

i) adozione di prescrizioni tecniche concernenti l'impiego delle apparecchiature tendenti a migliorare le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita sia in ambito domestico che nei pubblici esercizi;

l) l'adozione di prescrizioni tecniche concernenti il trasporto di acqua destinata al consumo umano.

2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), h), i), l), sono esercitate dal Ministero della sanità, di concerto con il Ministero dell'ambiente, per quanto concerne le competenze di cui alle lettere a) e b); sentiti i Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, per quanto concerne la competenza di cui alla lettera f); di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione per quanto concerne la competenza di cui alla lettera l). Le funzioni di cui al comma 1, lettera g), sono esercitate dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con i Ministeri della sanità e dell'ambiente, sentiti i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle politiche agricole e forestali.

3. Gli oneri economici connessi all'eventuale attività di sostituzione esercitata, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in relazione alle funzioni e ai compiti spettanti a norma del presente decreto alle regioni e agli enti locali, sono posti a carico dell'ente inadempiente.»

— Il testo dell'art. 13, comma 14 del citato decreto legislativo n. 31/2001, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 13 (Deroghe). — (omissis).

14. Il presente articolo non si applica alle acque fornite mediante cisterna ed a quelle confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano.»

— Il testo dell'art. 14, commi 1 e 4 del citato decreto legislativo n. 31/2001, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato è il seguente:

«Art. 14 (Conformità ai parametri indicatori). — 1. In caso di non conformità ai valori di parametro o alle specifiche di cui alla parte C dell'allegato I, l'autorità d'ambito, sentito il parere dell'azienda unità sanitaria locale in merito al possibile rischio per la salute umana derivante dalla non conformità ai valori di parametro o alle specifiche predetti, mette in atto i necessari adempimenti di competenza e dispone che vengano presi provvedimenti intesi a ripristinare la qualità delle acque ove ciò sia necessario per tutelare la salute umana.

(omissis).

4. Il presente articolo non si applica alle acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano e a quelle fornite tramite cisterna.»

— Il testo dell'art. 15, comma 1 del citato decreto legislativo n. 31/2001, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 15 (Termini per la messa in conformità). — 1. La qualità delle acque destinate al consumo umano deve essere resa conforme ai valori di parametro dell'allegato I entro il 25 dicembre 2003, fatto salvo quanto disposto dalle note 2, 4, 10 e 11 dell'allegato I, parte B.»

— Il testo dell'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 31/2001, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 16 (Casi eccezionali). — (omissis).

5. Il presente articolo non si applica alle acque fornite mediante cisterna ed a quelle confezionate in bottiglie o contenitori rese disponibili per il consumo umano.»

— Il testo dell'art. 17, comma 4 del citato decreto legislativo n. 31/2001, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 17 (Informazioni e relazioni). — (omissis).

4. Il Ministero della sanità provvede alla redazione di una relazione da trasmettere alla Commissione europea sulle misure adottate e sui provvedimenti da prendere ai sensi dell'art. 5, comma 3, ed in relazione al valore parametrico dei trialometani di cui all'allegato I, parte B, nota 10.»

— Il testo dell'art. 19, del citato decreto legislativo n. 31/2001, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 19 (Sanzioni). — 1. Chiunque fornisca acqua destinata al consumo umano, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni.

2. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, secondo periodo, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

3. Si applica la stessa sanzione prevista al comma 2 a chiunque utilizza, in imprese alimentari, mediante incorporazione o contatto per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l'immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano, acqua che, pur conforme al punto di consegna alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, non lo sia al punto in cui essa fuoriesce dal rubinetto, se l'acqua utilizzata ha conseguenze per la salubrità del prodotto alimentare finale.

4. L'inosservanza delle prescrizioni imposte, ai sensi degli articoli 5, comma 3, o 10, commi 1 e 2, con i provvedimenti adottati dalle competenti autorità è punita:

a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l'acqua non è fornita al pubblico;

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l'acqua è fornita al pubblico;

c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni se i provvedimenti riguardano la fornitura di acqua destinata al consumo umano.

4-bis. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 4 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5165 a euro 30987.

5. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 9 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni.

5-bis. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettere f), g), h), i) ed l), sono punite con la sanzione amministrativa da euro 5165 a euro 30987.

— Il testo dell'art. 20 del citato decreto legislativo n. 31/2001, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 20 (Norme transitorie e finali). — 1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, cessano di avere efficacia al momento della effettiva vigenza delle disposizioni del presente decreto legislativo, conformemente a quanto previsto dall'art. 15, fatte salve le proroghe concesse dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 16.

2. Le norme tecniche adottate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 24 maggio 1988 restano in vigore, ove compatibili con le disposizioni del presente decreto, fino all'adozione di specifiche tecniche in materia.

3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

— Il testo dell'allegato I, parte B, è il seguente:

«PARTE B

Parametri chimici

Parametro	Valore di parametro	Unità di misura	Note
(Omissis)			
Nitrato (come NO_3)	50	mg/l	Nota 5
Nitrito (come NO_2)	0,50	mg/l	Nota 5

(Omissis)	
Nota 5	Deve essere soddisfatta la condizione: $\frac{[\text{nitrato}]}{50} + \frac{[\text{nitrito}]}{0,5(0.1)} \leq 1$ ove le parentesi quadre esprimono la concentrazione in mg/l per il nitrato (NO_3) e per il nitrito (NO_2), e il valore di 0,10 mg/l per i nitriti sia rispettato nelle acque provenienti da impianti di trattamento.

— Il testo dell'allegato I, parte C, terza nota di riferimento, è il seguente:

«*** valore consigliato 0,2 mg/L (se impiegato).».

— Il testo dell'allegato I, parte C, nota 3, è il seguente:

«(Omissis)»	
Nota 3	Per le acque non frizzanti confezionate in bottiglie o contenitori il valore minimo può essere ridotto a 4,5 unità di pH. Per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, naturalmente ricche di anidride carbonica o arricchite artificialmente, il valore minimo può essere inferiore.».

— Il testo dell'allegato I, paragrafo «AVVERTENZA», è il seguente:

«(AVVERTENZA)

Fermo restando quanto disposto dall'art. 8, comma 3, a giudizio dell'Autorità sanitaria competente, potrà essere effettuata la ricerca concernente i seguenti parametri accessori con i rispettivi volumi di riferimento:

Parametro	Volume di riferimento
Alghie	1 L
Batteriofagi anti-E.coli	100 L
Nematodi a vita libera	1 L
Enterobatteri patogeni	1 L
Enterovirus	100 L
Funghi	100 mL
Protozoi	100 L
Pseudomonas aeruginosa	250 mL
Stafilococchi patogeni	250 mL

Tali parametri vanno ricercati con le metodiche di cui all'art. 8, comma 3. Devono comunque essere costantemente assenti nelle acque destinate al consumo umano gli enterovirus, i batteriofagi antiE.coli, gli enterobatteri patogeni e gli stafilococchi patogeni.».

— Il testo dell'allegato II, tabella B1, è il seguente:

Volume d'acqua distribuito o prodotto ogni giorno in una zona di approvvigionamento (Note 1 e 2) m^3	Controllo di routine - Numero di campioni all'anno (Note 3, 4 e 5)	Controllo di verifica - Numero di campioni all'anno (Note 3 e 5)
(Omissis)		
(Omissis)		
> 10000 ≤ 100000	+ 3 ogni 1000 m^3/g del volume	3 + ogni 10000 m^3/g del volume totale e frazione di 10000
> 100000	totale e frazione di 1000	10 + 1 ogni 25000 m^3/g del volume totale e frazione di 25000

— Il testo dell'allegato III, paragrafo 2.1, è il seguente:

«2.1 Per i parametri indicati di seguito, per caratteristiche di prestazione specificate si intende che il metodo di analisi utilizzato deve essere in grado, al minimo, di misurare concentrazioni uguali al valore di parametro con un'esattezza, una precisione di un limite di rivelabilità specificati. Detti metodi, se dissimili da quelli di riferimento di cui all'art. 11, comma 1, lettera d), devono essere trasmessi preventivamente all'Istituto superiore di sanità che si riserva di verificarli secondo quanto indicato nel decreto di approvazione dei metodi di riferimento. Indipendentemente dalla sensibilità del metodo di analisi utilizzato, il risultato deve essere espresso indicando lo stesso numero di decimali usato per il valore di parametro di cui all'allegato I, parti B e C.».

— Il testo dell'allegato III, paragrafo 2.1

Parametri	Esattezza in % del valore di parametro (Nota 1)	Precisione in % del valore di parametro (Nota 2)	Limite di rivelabilità in % del valore di parametro (Nota 3)	Condizioni	Note
Omissis					
Benzo(a)pirene	25	25	25		

— Il testo dell'allegato III, paragrafo 2.2, nota 3 e 6, è il seguente:

(Omissis)	
Nota 3	Il limite di rivelabilità è pari a: - tre volte la deviazione standard relativa all'interno di un lotto di un campione naturale contenente una bassa concentrazione del parametro oppure - cinque volte la deviazione standard relativa all'interno di un lotto di un bianco
(Omissis)	
Nota 6	Le caratteristiche di prestazione si applicano ad ogni singolo antiparassitario e dipendono dall'antiparassitario considerato. Attualmente il limite di rivelabilità può non essere raggiungibile per tutti gli antiparassitari, ma ci si deve adoperare per raggiungere tale obiettivo.

02G0052